

**Regolamento
di applicazione della
Legge organica comunale**
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (detta qui appresso "legge"),

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Garanzie: basi legali (Art. 3 legge)

Art. 1 Le disposizioni legali che regolano la modifica della circoscrizione e della denominazione dei comuni sono:

la legge sulla fusione e separazione dei comuni del 6 marzo 1945;

la legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933;

il decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei comuni, circoli e distretti del 25 giugno 1803.

Suddivisioni (Art. 4 legge)

Art. 2 Il regolamento comunale stabilisce la denominazione delle frazioni e, se del caso, di altre suddivisioni interne, precisandone, graficamente o descrittivamente, i limiti territoriali.

Sigillo comunale (Art. 8 legge)

Art. 3 ¹Il sigillo comunale, la cui impronta figura sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali, deve avere i seguenti requisiti:

- materiale: metallo;
- forma: rotonda o ovale;
- diametro: da 25 a 32 mm;
- dicitura: "Comune di ...";
- effigie: stemma comunale.

²È data ai comuni la facoltà di conferire, tramite regolamento, valore ufficiale anche ai duplicati di materiale diverso.

³Il regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma.

TITOLI II E III
L'assemblea comunale - Il consiglio comunale

Approvazione conti legati e fondi speciali

(Art. 13 lett. f) e 42 legge)

Art. 4 I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura affidati all'amministrazione del municipio, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale, secondo le norme previste per l'approvazione del consuntivo del comune.

Conti di enti o società di cui il comune è parte

(Art. 13 lett. f) e 42 legge)

Art. 5 ¹Il municipio informa l'assemblea o il consiglio comunale circa i conti inerenti attività o servizi la cui gestione è affidata a enti o società di cui il comune è parte (SA, Cooperative, ecc.).

²A tale scopo il municipio si fa dare rapporto ogni anno della gestione da parte degli esecutivi degli enti o delle società interessate.

Ufficio presidenziale: funzionamento

(Art. 23 e 48 legge)

Art. 6 ¹In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice-presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore.

²Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento.

³Per l'assemblea comunale il regolamento comunale può prevedere un vice-presidente.

Redazione con mezzi tecnici (Art. 24 cpv. 2 legge)

Art. 7 ¹Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.

²Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video terminali, ecc.

³In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure:

- a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
- b) impedire a terzi l'accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di approvazione del verbale;
- c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell'approvazione del verbale da parte del legislativo.

Assemblea - pubblicità (Art. 26 e 55 legge)

Art. 8 ¹Il regolamento comunale deve prevedere le modalità di pubblicità dell'assemblea.

²Esso deve in particolare regolare:

- a) la partecipazione del pubblico e degli organi di informazione;
- b) l'uso di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine.

Votazioni eventuali (Art. 28 cpv. 4 e 60 legge)

Art. 9 ¹Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.

²Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

³La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Messaggi municipali - attribuzione (Art. 33 e 56 legge)

Art. 10¹⁾ Riservato quanto stabilito dal regolamento comunale, il municipio è l'organo competente a designare la commissione a cui sottoporre, per preavviso, il messaggio e le proposte municipali.

Messaggi e rapporti - deposito

(art. 33 legge)²⁾

Art. 11³⁾ I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.

Art. 12 ...⁴⁾

Rapporti di minoranza (Art. 34 e 71 cpv. 3 legge)

Art. 13 I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.

Interpellanze: oggetti (Art. 36 e 66 legge)

Art. 14 ¹Interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti dell'amministrazione comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del legislativo.

²Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, delegazione tutoria, ecc.).

Proposte di emendamento (art. 38 legge)

Art. 14a⁵⁾ ¹La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.

²Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l'impostazione della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.

Dimissioni di consiglieri comunali - procedura

(Art. 45 legge)

Art. 15 ¹Le dimissioni dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.

²Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il consiglio comunale.

³La stessa procedura è applicabile anche nei casi di ricusa del o dei subentranti.

⁴Il trasferimento di domicilio, il decesso e i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alle procedure dei capoversi precedenti.

Art. 16 ...⁶⁾

Mozioni in consiglio comunale

(art. 67 legge)⁷⁾

Art. 17⁸⁾ ¹Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda “mozioni e interpellanze” devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.

²Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all’art. 67 cpv. 5 legge entro due mesi e mettere l’oggetto all’ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.

TITOLO IV Il municipio

Dicasteri (Art. 90 legge)

Art. 18 ¹I dicasteri sono stabiliti e assegnati dal municipio all’inizio di ogni quadriennio. Gli stessi corrispondono, di regola, alle categorie indicate nel piano dei conti.

²L’assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.⁹⁾

Sistema di voto (Art. 98 e 99 legge)

Art. 19 ¹Le votazioni avvengono in forma aperta per alzata di mano o per appello nominale; i municipali non possono astenersi.

²Su richiesta anche di un solo municipale le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto.

³In caso di voto segreto il municipale non può votare in bianco. Ripetendosi il caso, la nomina resta in sospeso, con l’obbligo per il sindaco di segnalare la trasgressione all’autorità di vigilanza.

⁴Scelto un sistema di voto non può essere abbandonato sino a esaurimento della trattanda.

Verbale (Art. 103 legge)

Art. 20¹⁰⁾ ¹La verbalizzazione delle risoluzioni municipali deve avvenire su apposito libro o registro.

²Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi.

³Per la redazione del verbale è ammesso l’uso di mezzi informatici.

Estratti (Art. 105 legge)

Art. 21 ¹Estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell’assemblea o del consiglio comunale sono rilasciate dal municipio conformemente al dispositivo risultante dal verbale, con la menzione dei presenti e del risultato della votazione.

²È inoltre data la facoltà al municipio di completare l’estratto con l’indicazione, nelle linee essenziali, della motivazione.

Conservazione degli atti (Art. 106 legge)

Art. 22 ¹Ai municipi è fatto obbligo di conservare ordinatamente gli atti concernenti l’amministrazione del comune (registri, processi verbali, contratti e convenzioni, messaggi e rapporti, documenti giustificativi, corrispondenze, ecc.).

²Il Dipartimento delle istituzioni emanerà, in collaborazione con L’Archivio storico, particolareggiate istruzioni.

Misure di polizia:

a) ordine, tranquillità e sicurezza

(Art. 107 lett. a) legge)

Art. 23 In particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per il mantenimento dell’ordine, della quiete e della sicurezza pubblica (in caso di disordini, di rumori molesti, di violazione della quiete festiva e notturna, d’inquinamento, ecc.);
- per reprimere le azioni manifestamente illecite;
- per la repressione del maltrattamento degli animali, ecc.;
- per la protezione dei raccolti, il buon governo dei boschi e il vago pascolo;
- per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, inquinamenti, ecc.

b) pubblica salute e igiene (Art. 107 lett. b) legge)

Art. 24 In particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per la tutela della pubblica salute e dell'igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie, nettezza urbana, ecc.);
- per il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici e del commercio delle derrate alimentari;
- per la costruzione e la manutenzione delle condotte d'acqua e delle fognature, per la vuotatura dei pozzi neri, ecc.;
- per la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri;
- per la repressione, nei giorni festivi legalmente riconosciuti, dell'esecuzione di lavori o opere feriali.

c) beni comunali: gestione e uso comune

(Art. 107 lett. c) legge)

Art. 25 In particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per assicurare la buona conservazione ed il miglioramento delle strade comunali, dei manufatti e degli edifici pubblici;
- per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche;
- per assicurare il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustificano;
- per eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere e per impedire il deturpamento dell'estetica e delle bellezze dell'abitato;
- per disciplinare il carreggio e lo sgombero della neve.

d) beni comunali: uso particolare

(Art. 107 lett. c) legge)

Art. 26 In particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica;
- per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie;
- per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche.

Mezzi d'informazione (Art. 112 legge)

Art. 27 L'informazione della popolazione su problemi comunali di particolare interesse può essere fatta dal municipio tramite: bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati, ecc.

Tasse di cancelleria:

a) ammontare

Art. 28 ¹Il municipio fissa con ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria, tenendo conto del principio della proporzionalità.

b) incasso

²L'incasso delle tasse di cancelleria deve essere ogni volta attestato mediante l'applicazione, sull'atto rilasciato, di apposite marche da bollo di valore corrispondente.

c) eccezioni

³Per le tasse in materia di stato civile, per quelle relative alle vulture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale fanno stato le disposizioni in vigore.

d) casi di esenzione (Art. 116 legge)

⁴Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa.

TITOLO V

Il sindaco

Sindaco - rappresentanza (Art. 118 legge)

Art. 29 Riservati i casi previsti dalla legge, la competenza del sindaco di rappresentare il comune si esercita nel rispetto dell'art. 90 cpv. 4.

Art. 30 ...[11\)](#)

TITOLO VI

I dipendenti comunali

Dipendenti comunali (Art. 110 lett. e), 125 e 136 legge)

Art. 31 Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende municipalizzate e i docenti delle scuole comunali.

Perito straordinario (Art. 125 legge)

Art. 32 ¹Il perito comunale non può svolgere la sua funzione se si trova in collisione di interessi ai sensi dell'art. 100 della legge.

²Verificandosi questa circostanza, come pure nel caso di impedimento d'altra natura, il municipio provvederà, caso per caso, alla nomina di un perito straordinario.

Segreto d'ufficio (Art. 131 legge)

Art. 33 ¹L'obbligo del segreto d'ufficio vale per tutti i dipendenti del comune e delle sue aziende ivi compreso il personale ausiliario e incaricato.

²In particolare i dipendenti sono tenuti a non comunicare a terzi fatti e documenti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti per la loro natura o le circostanze o a dipendenza di prescrizioni o istruzioni speciali.

Provvedimenti disciplinari (Art. 134 lett. c) legge)

Art. 34 ¹Il collocamento in situazione provvisoria di un dipendente viene pronunciato dal municipio quando, pur essendo giustificato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere in servizio il dipendente.

²La decisione deve indicare la durata del provvedimento e ha l'effetto di togliere al dipendente la garanzia dell'impiego per la durata in carica.

³Il municipio può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con il preavviso di tre mesi.

TITOLO VII Il Segretario comunale

Supplente del segretario (Art. 141 legge)

Art. 35 ¹La supplenza temporanea del segretario comunale da parte di un membro del municipio o di altra persona non comporta l'assunzione delle competenze specifiche del segretario.

²Il regolamento comunale può disciplinare diversamente la supplenza e l'attribuzione delle competenze.

Verbale di consegna della cancelleria al nuovo segretario (Art.

141 cpv. 2 legge)

Art. 36 Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell'archivio e della cancelleria comunale.

Corsi di abilitazione e aggiornamento

(Art. 144 legge)

Art. 37¹²⁾ ¹I corsi e gli esami di abilitazione per il conseguimento dell'estratto come pure i corsi obbligatori di aggiornamento sono disciplinati dal Regolamento sulla formazione e sull'abilitazione alla carica di segretario comunale dal 28 giugno 1988.

²Il Dipartimento delle istituzioni può parimenti organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento per gli amministratori comunali.

³I corsi e gli esami di abilitazione per il conseguimento dell'attestato sono disciplinati da un regolamento speciale.

TITOLO VIII I beni comunali

Divieto di speculazione (Art. 184 legge)

Art. 38¹³⁾ ¹I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

²Per speculazione giusta le norme dell'art. 184 della legge si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico, rivolte come scopo principale al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

TITOLO IX Regolamenti, ordinanze, convenzioni

Regolamento comunale. Contenuto obbligatorio

(Art. 186 legge)

Art. 39 ¹Il regolamento comunale deve obbligatoriamente contenere:

- a) il nome del comune, il numero e la denominazione delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 3 e 4 legge);
- b) i limiti territoriali delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 2 RALOC);
- c) la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma (art. 8 legge e 3 RALOC);
- d) gli organi del comune, il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali (art. 9, 42 e 81 legge);
- e) la data delle assemblee ordinarie, rispettivamente delle sessioni ordinarie del consiglio comunale (art. 17 e 49 legge);
- f) le modalità per la supplenza dei membri dell'ufficio presidenziale (art. 6 RALOC);
- g) le modalità per la pubblicità dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 26 e 55 legge e 8 RALOC);
- h) i limiti di tempo degli interventi dei cittadini (art. 28 cpv. 2 legge);
- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza nei comuni con il consiglio comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- l) il numero dei membri e dei supplenti, le attribuzioni, le forme di convocazione e di funzionamento della commissione della gestione e delle altre commissioni permanenti (art. 34 e 68 cpv. 3 legge);
- m) le modalità di approvazione del verbale del consiglio comunale relativo al riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 62 cpv. 3 legge);
- n) la denominazione delle commissioni e delle delegazioni municipali obbligatorie e facoltative, disciplinandone competenze e funzionamento (art. 91 legge);
- o) le tasse e le tariffe in materia di polizia locale (art. 107 cpv. 4 legge);
- p) la cifra oltre la quale il concorso per lavori e forniture dev'essere pubblicato anche sul Foglio ufficiale (art. 114 cpv. 2 legge);
- q) l'importo annuo complessivo delle spese correnti non preventivate che possono essere fatte dal municipio entro il limite di fr. 50'000.-- (art. 115 legge);¹⁴⁾
- r) le indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati (art. 116 cpv. 2 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese del sindaco e dei municipali (art. 13 lett. m) e 117 legge);
- t) gli stipendi dei dipendenti comunali e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie (art. 13 lett. m). legge);
- u) la pianta e la classificazione dei dipendenti del comune, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 135 legge);
- v) la designazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti (art. 170 cpv. 2 legge);

²Le materie di cui alle lettere o), r), t) e u) possono essere disciplinate da un regolamento speciale ritenuto che il regolamento ne faccia menzione.

Regolamento comunale. Contenuto facoltativo

(Art. 186 legge)

Art. 40¹⁵⁾ Il regolamento comunale può contenere:

- a) la facoltà di conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo comunale confezionati con materiale diverso (art. 3 cpv. 3 RALOC);
- b) la delega di competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate (art. 9 cpv. 4 legge);
- c) la delega a favore del municipio delle competenze di cui alle lett. e), g), h) e l) dell'art. 13 legge, avuto riguardo dell'importanza del bilancio (art. 13 cpv. 2 legge);
- d) le modalità di verbalizzazione e di approvazione del riassunto delle discussioni dell'assemblea comunale (art. 25 cpv. 2 legge);
- e) il sistema di voto per le votazioni eventuali (art. 28 cpv. 4, 60 cpv. 3 legge e 9 RALOC);
- f) i casi per i quali è prescritto il sistema di voto (art. 29 cpv. 3 legge);
- g) l'istituto dell'interrogazione per i comuni con il consiglio comunale, disciplinandone le modalità (art. 65 legge);
- h) la forma e le modalità di presentazione delle interpellanze (art. 66 cpv. 2 legge);
- i) il numero dei supplenti delle commissioni permanenti del consiglio comunale, disciplinandone la partecipazione (art. 34, 68 cpv. 3 legge);
- l) le altre commissioni permanenti (art. 13 lett. q) e 68 cpv. 1 legge);
- m) i compiti particolari da affidare alla commissione della gestione (art. 72 cpv. 2 legge);
- n) le modalità per disciplinare la supplenza del segretario comunale (art. 35 cpv. 2 RALOC);
- o) il limite (fra i fr. 10'000.-- e i fr. 100'000.--) entro il quale il municipio può provvedere all'aggiudicazione di lavori o forniture senza il pubblico concorso (art. 113 cpv. 2 legge);
- p) i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare, anche gratuitamente, giornate di lavoro (art. 181 legge).

Regolamenti: esposizione - modalità (Art. 187 legge)

Art. 41 L'esposizione dei regolamenti comunali avviene presso la cancelleria comunale previo avviso all'albo. I cittadini possono prenderne visione nelle ore di apertura della cancelleria.

Regolamenti: entrata in vigore (Art. 190 legge)

Art. 42 ¹L'assemblea o il consiglio comunale fissano, di regola, la data di entrata in vigore dei regolamenti comunali.

²È facoltà degli stessi di delegare al municipio la competenza di stabilirne la data.

Regolamenti: distribuzione tasse (Art. 191 legge)

Art. 43 ¹Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali.

²È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese.

Ordinanze municipali: ricorso (Art. 192 legge)

Art. 44 Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione.

TITOLO X
Della vigilanza sui comuni

Dipartimento competente

(art. 194 legge)¹⁶⁾

Art. 45 Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l'applicazione della LOC e delle relative disposizioni esecutive.

Art. 46 ...¹⁷⁾

Sezione degli enti locali (art. 194 legge)¹⁸⁾

Art. 47¹⁹⁾ ¹La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito di:

- a) vigilare sull'amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza;
- b) ispezionare secondo necessità l'amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle sue constatazioni;
- c) fornire alle autorità comunali consulenza e collaborazione;
- d) emanare le direttive ai comuni per l'applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono;
- e) organizzare, secondo necessità, corsi per amministratori comunali e segretari comunali;
- f) fornire, su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali.

²È inoltre informato di ogni provvedimento dell'amministrazione cantonale concernente i comuni.

Denuncia privata

(art. 196 cpv. 1, 196a, 196b legge)²⁰⁾

Art. 48 ¹Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi o sospetti di cattiva amministrazione all'autorità di vigilanza.

²La denuncia va inoltrata nella forma dell'istanza d'intervento.

Apertura di credito. Ratifica - procedura

(art. 205 legge)²¹⁾

Art. 49²²⁾ ¹Le domande dei comuni per ottenere la ratifica delle risoluzioni dell'assemblea o del consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento vanno inoltrate al Dipartimento trascorsi i termini di ricorso e di referendum. Esse devono essere corredate:

- a) dalla risoluzione dell'assemblea o del consiglio comunale;
- b) del messaggio municipale e del rapporto della commissione competente.

²Soggiacciono parimenti alla ratifica del Dipartimento le risoluzioni dei legislativi inerenti i crediti per le spese di investimento e per l'esecuzione delle opere pubbliche (art. 13 lett. e) e g) legge).

Mancata approvazione dei conti (Art. 206 legge)

Art. 50²³⁾ ¹La mancata approvazione dei conti comunali dev'essere segnalata dal municipio al Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato:

- dal messaggio municipale;
 - dal rapporto della commissione della gestione;
 - dall'estratto del verbale del legislativo.
- ~

²Analoga procedura dev'essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei conti o di sorpassi di credito.

TITOLO XI Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 51 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore²⁴⁾ a contare dalla data di pubblicazione.

Pubblicato nel BU **1987**, 206.

Note:

- 1) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 2) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 3) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 4) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 5) Art. introdotto dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 6) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 7) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 8) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 9) Cpv. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 10) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 11) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 12) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316; precedente modifica: BU 1994, 423.
- 13) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 14) Lett. modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 15) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 16) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 17) Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 18) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 19) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 20) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 21) Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 22) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.
- 23) Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 316.

24) Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 206.